

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-451 del 31/01/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n.10_ID105173 (ex ID5073) appartenente all'agglomerato AFC0133_Ponte_Uso sito in Comune di Sogliano al Rubicone
Proposta	n. PDET-AMB-2017-473 del 31/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	

Questo giorno trentuno GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, , determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n.10_ID105173 (ex ID5073) appartenente all'agglomerato AFC0133_Ponte_Uso sito in Comune di Sogliano al Rubicone.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)"*;
- "Piano di Tutela delle Acque" approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 *"Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"*;

- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Sogliano al Rubicone in data 20/09/2016, acquisita al Prot. Com.le 10973 e da Arpae al PGFC/2016/13997 del 22/09/2016, da HERA S.p.A., nella persona di Scarcella Gian Nicola, in qualità di Responsabile Impianti Fognario Depurativi di HERA S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico 10_ID5073 - agglomerato AFC0133-Ponte Uso sito in Comune di Sogliano al Rubicone, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
2. valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 20/10/2016, Prot. Com.le 12336, acquisita da Arpae al PGFC/2016/15388, formulata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che in data 09/11/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 13078 e da Arpae al PGFC/2016/16421 del 14/11/2016;

Dato atto che in merito alla documentazione di impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 934 del 31/01/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/1371, il Responsabile dell'U.D.P. Ambiente-Territorio-Edilizia Privata del Comune di Sogliano al Rubicone ha comunicato quanto segue “(...) *vista la valutazione di impatto acustico allegata alla documentazione costituente la pratica in oggetto; vista la nota pervenuta da parte di ARP AE in data 15/01/2017 in merito al rapporto tecnico acustico per l'AUA in argomento, nel quale si esprime parere favorevole in quanto in detta valutazione non si evidenzia superamenti di limiti di legge; con la presente in merito alla Valutazione di Impatto Acustico, prendendo atto del parere conclusivo espresso in maniera favorevole da ARP AE con nota del 15/01/2017, si recepisce e si esprime parere favorevole in merito all'impatto acustico.*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 16/12/2016;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **HERA S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- Atto n. 55 del 07/02/2013 Prot. Prov.le 14041/13 *“Rinnovo autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura appartenente all'agglomerato AFC0133_Ponte_Uso_10 rilasciata ad HERA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni”*, rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376), nella persona del Responsabile pro-tempore Impianti Fognario Depurativi della Società HERA S.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per lo Scarico n.10_ID105173 (ex ID5073) appartenente all'agglomerato AFC0133_Ponte_Uso sito in Comune di Sogliano al Rubicone.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ATERSIR ed al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

A.1. Rinnovo della vigente autorizzazione

Con determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 55 del 07/02/2016 prot.n. 14041/13 *“Rinnovo autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura appartenente all'agglomerato AFC0133_Ponte_Uso_10 rilasciata ad HERA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni”* si è provveduto ad autorizzare lo scarico di acque reflue urbane n. 10_ID5073 in comune di Sogliano al Rubicone.

In data 20/09/2016 HERA SpA ha presentato istanza di rinnovo dello scarico in oggetto. Il GSII in istanza comunica le seguenti precisazioni:

- la struttura della rete fognaria afferente non ha subito modifiche;
- Il punto di scarico dell'impianto non viene modificato;
- La consistenza dell'agglomerato AFC0133_Ponte uso rimane immutata;

Lo scarico in oggetto afferisce all'agglomerato AFC0133_Ponte_Uso, il quale risulta compreso nell'elenco degli agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE di cui alla DGR 201/2016; considerato che la vigente autorizzazione fa riferimento alla classe di consistenza $50 < C < 200$, si confermano i limiti di emissione previsti per la classe citata, di cui alla D.G.R. n. 1053/03.

A.2 Modifica sostanziale dell'impianto

La modifica sostanziale è dovuta al fatto che il GSII ha provveduto a realizzare un nuovo impianto di secondo livello (così come definito dalla documentazione tecnica allegata alla istanza e descritto nella “scheda tecnica” di cui al successivo punto B), che andrà a sostituire l'attuale fossa Imhoff e che verrà attivato all'atto del rilascio del presente atto.

Il nuovo impianto è stato realizzato dal comune di Sogliano al Rubicone e consegnato ad UNICA RETI SpA, che, nell'ambito dell'iter del suo inserimento nel SII, ha richiesto ad HERA di assumerne la gestione.

L'impianto risulta regolarmente collaudato ed al nuovo impianto il GSII ha attribuito il numero ID105173, per cui lo scarico finale assume il seguente identificativo: **scarico n. 10_ID105173.**

In considerazione del fatto che l'istanza si configura quale rinnovo/modifica sostanziale si è provveduto in data 05/10/2016 PGFC/2016/14607 a richiedere il parere previsto dal documento congiunto di Arpa e Servizio Sanitario Regionale *“Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R. n.13/2015 di riforma del sistema regionale e locale”*.

A.3 Aggiornamento delle prescrizioni

In considerazione delle modifiche intercorse, si rende necessario procedere alla modifica delle prescrizioni in essere, provvedendo alla eliminazione di quelle riferite alla Fossa Imhoff in via di dismissione (prescrizioni n. 4 e 5) ed introducendo - in analogia agli altri impianti di II° livello - la seguente:

- Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità (almeno semestrale), al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;

Inoltre il GSII chiede deroghe specifiche per il primo periodo di attivazione dell'impianto (sei mesi) come di seguito evidenziato:

Parametri	Limiti DGR 1053/03	Deroga richiesta
BOD5	250 mg/l	300 mg/l
COD	500 mg/l	600 mg/l
SSt	200 mg/l	250 mg/l

Considerato che ai sensi dell'art. 101 c.1 D.Lgs n. 152/06 l'autorizzazione può stabilire specifiche deroghe ai limiti per i periodi di avviamento dell'impianto, si ritiene opportuno la introduzione di specifiche prescrizioni relative al periodo di attivazione, così come di seguito riportato.

- Per il periodo di attivazione dell'impianto (sei mesi dal rilascio del vigente atto) sono ammesse le seguenti deroghe ai limiti di emissione in acque superficiali:
 - BOD5 300 mg/l;
 - COD 600 mg/l;
 - SSt 250 mg/l
- Entro il periodo di attivazione dell'impianto dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita. Entro i successivi sei mesi dalla messa a regime dell'impianto dovrà essere effettuato almeno un altro analogo autocontrollo. L'esito degli autocontrolli dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato ad Arpa entro tredici mesi dal rilascio del presente atto.

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA al Comune di Sogliano al Rubicone acquisita in data 22/09/2016 PGFC/2016/13997 e successiva integrazione in data 14/11/2016 PGFC/2016/16421.

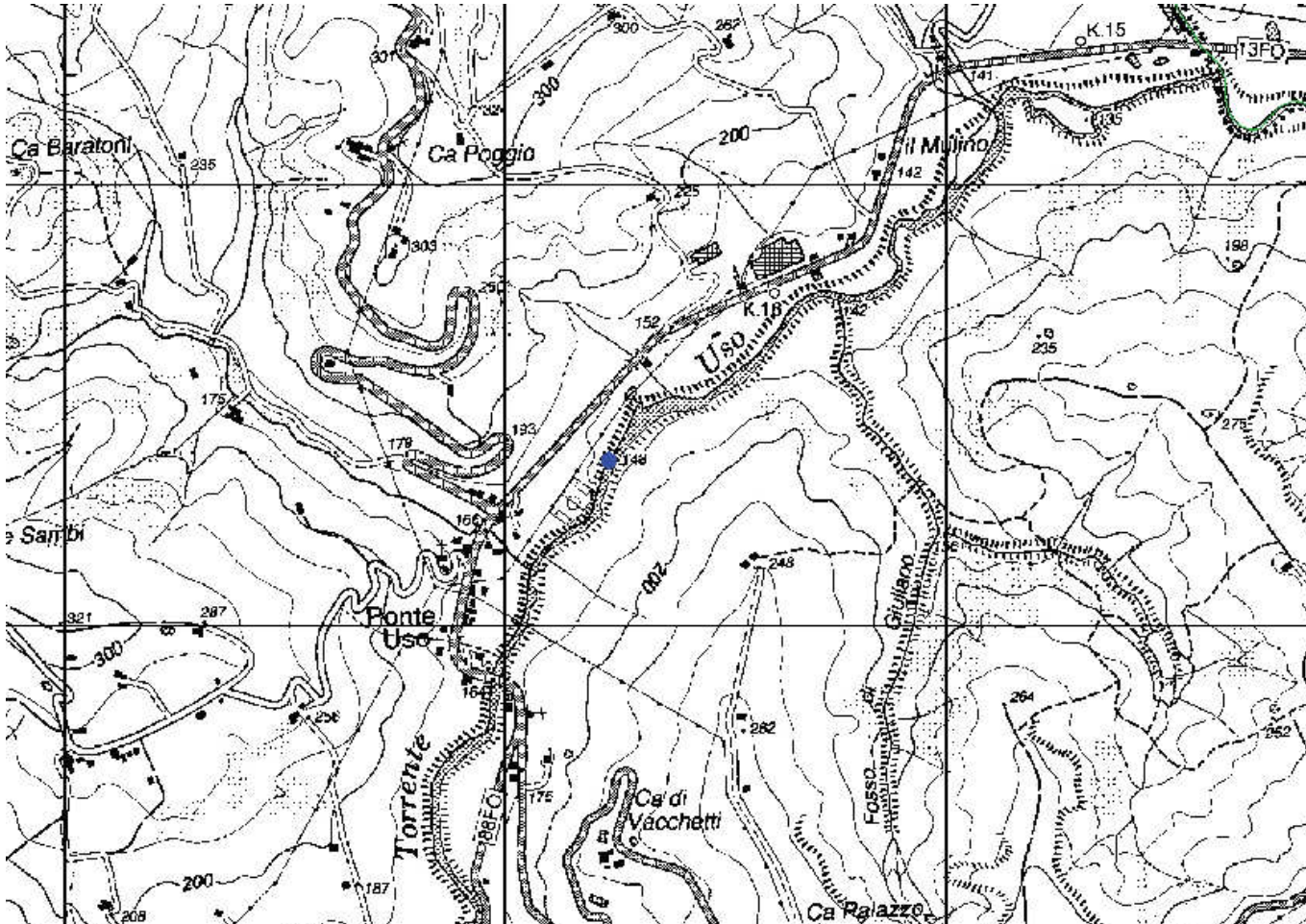
Scheda tecnica

Identificativo del GSII	ID105173
da:	Rete separata (nera)
Trattamento:	Depuratore a fanghi attivi e massa sospesa: • Sollevamento refluo; • Grigliatura ed equalizzazione della portata; • Ossidazione/nitrificazione (mediante insufflazione d'aria); • Sedimentazione finale, con ricircolo dei fanghi in ossidazione; • Ispessimento (accumulo) fanghi in esubero.
Località:	Via circonvallazione s.n.c. - Fraz. Ponte Uso – Sogliano al Rubicone
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	765144 - 4875221
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	765152 - 4875179
Agglomerato:	AFC0133_Ponte_Uso
Consistenza Agglomerato:	C<200 AE
Potenzialità impianto	350 AE

Utenza trattata	166 AE
Corpo idrico ricettore:	Fiume Uso
Bacino idrico:	Fiume Uso

C. SCARICO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Lo scarico autorizzato ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi, è di seguito evidenziato:



D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 per la classe di consistenza $50 < C < 200$;
2. Per il periodo di prima attivazione dell'impianto (sei mesi dal rilascio del presente atto) sono ammesse le seguenti deroghe ai limiti di emissione in acque superficiali: BOD5 <300 mg/l; COD <600 mg/l; SSt <250 mg/l
3. Entro il periodo di prima attivazione dell'impianto (sei mesi dal rilascio del presente atto) dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita. Entro i successivi sei mesi della messa a regime dell'impianto dovrà essere effettuato almeno un altro analogo autocontrollo. L'esito degli autocontrolli dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato ad Arpae entro tredici mesi dal rilascio del presente atto.
4. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;

5. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento installati. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità (almeno semestrale), al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
7. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in subirrigazione dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
8. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
9. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
10. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpa nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
11. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso nel qual caso l'Ente gestore dello scarico è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.